

Regolamento per l'indennizzo dei danni da fauna
all'interno del Parco Naturale del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

ART.1) FINALITA'

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 33 bis della L.R. 86/83, così come modificato dall'art. 3 della L.R. 6/2005 e dalla L.R. 38/2015, disciplina all'interno del territorio del Parco Naturale:
 - le modalità, i tempi e la procedura per la denuncia dei danni;
 - le modalità per la verifica e la quantificazione dei danni;
 - le condizioni per la concessione degli indennizzi;
 - le modalità per la prevenzione dei danni.
2. Nel territorio del Parco Naturale della Valle del Ticino l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica protetta alle colture agrarie, alle tipologie di allevamento caratteristiche del Parco nonché eventuali altri indennizzi per costi ammissibili come indicati nell'Allegato A della D.G.R. n. XI/6831 del 02.08.2022, viene effettuato dall'Ente Parco.
3. Per fauna selvatica protetta si intende:
 - specie animali protette da Direttiva 2009/147/CE per la conservazione degli uccelli selvatici e dalla Direttiva 1992/43/CE per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica;
 - specie animali indicate nell'art. 2, comma 1 della legge n. 157/92;
 - uccelli e mammiferi viventi nei parchi nazionali, regionali, nelle riserve naturali di cui alla legge n. 394/91, nelle oasi di protezione di cui all'art. 10, comma 8, lettera a) della legge n. 157/92 e nelle zone di protezione di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 157/92 ove in tali zone sia vigente il divieto di caccia totale e permanente.

ART.2) INDENNIZZO

1. L'accertamento e la valutazione dell'indennizzo sono determinati sulla base dei principi equitativi e si devono attenere a criteri uniformi per tutto il territorio del Parco Naturale.
2. L'Ente Parco provvede ad accertare la causa del danno, a valutarne l'entità e a liquidare l'indennizzo per mezzo del proprio personale tecnico e/o con l'ausilio di altro personale competente esterno.
3. L'indennizzo non può essere erogato qualora il soggetto richiedente usufruisca per il medesimo motivo di altri indennizzi e/o risarcimenti, anche parziali, da parte di Enti o di altri soggetti privati o abbia superato la soglia del massimo contributo di aiuti di Stato erogabile o sia destinatario di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea.
4. L'Ente Parco si riserva la facoltà di disporre dei resti degli animali, delle coltivazioni e dei prodotti danneggiati.

ART.3) MISURE DI PREVENZIONE

1. La L.R. 86/83 all'art. 33 bis (così come modificato dalla L.R. 38/2015), prevede che "...i danni da fauna selvatica siano indennizzati a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi, qualora siano state rispettate le modalità definite dall'ente per la prevenzione dei danni...". Pertanto, il presente Regolamento descrive, fra l'altro, le modalità definite dall'Ente per la prevenzione dei danni che le aziende agricole sono tenute ad adottare per poter essere indennizzate dei danni subiti.
2. Tra le misure di prevenzione più efficaci e adottabili nel territorio del Parco del Ticino, le più diffuse oggi sono: attività di contenimento della fauna selvatica realizzate dal Parco o da personale autorizzato dal Parco, recinzioni elettrificate, semina di colture alternative e meno appetibili, dissuasori acustici o olfattivi, reticelle antiroditori, altre misure di prevenzione che il Parco riterrà opportune ed adeguate.
3. Le tipologie di misure di prevenzione sono suddivise in dirette e indirette:
 - a) DIRETTE
 - recinzioni elettrificate, fisse o temporanee, nel rispetto del PTC e delle previsioni dell'Abaco "Recinzioni fondi agricoli";
 - recinzioni meccaniche (per esempio rete metallica parzialmente interrata) nel rispetto del PTC e delle previsioni dell'Abaco "Recinzioni fondi agricoli";
 - dissuasori acustici o olfattivi;
 - adozione da parte delle aziende agricole di altra misura di prevenzione, previo accordo con l'Ente gestore e nel rispetto delle norme vigenti.
 - b) INDIRETTE
 - comportamento da parte delle aziende agricole atto a favorire il personale autorizzato dal Parco nell'esecuzione delle attività di contenimento della fauna, ad esempio: supporto logistico all'attività dei selecontrollori quando richiesto, apertura di strade aziendali e/o stanghe e cancelli, messa a disposizione di spazi creando le condizioni per attrezzarli (poste, aree aperte, attrezzature, ecc.);
 - semina di colture alternative e/o non appetibili per le specie recanti danno, scelte fra quelle oggi per consuetudine coltivate nel territorio del Parco e che non comportino possibili rischi di invasività e infestazione.

Le imprese agricole sono tenute ad adottare almeno una delle misure di prevenzione (indirette/dirette) sopra descritte e a garantirne nel tempo l'efficacia: il mancato adempimento comporta l'impossibilità per l'Ente di concedere l'indennizzo in caso di danno come indicato all'art. 33 bis comma 1 della L.R. 86/83.

4. L'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione degli strumenti di prevenzione, fatte salve previsioni diverse nell'ambito delle azioni promosse dal Parco di cui al comma 7, sono interamente a carico dell'impresa agricola.

5. L'Ente Parco si riserva di verificare direttamente la corretta installazione e la funzionalità delle misure di prevenzione allestite; l'incompleta adozione delle misure di prevenzione e/o una non adeguata manutenzione costituisce mancato rispetto del presente Regolamento e quindi comporta la facoltà per l'Ente di non concedere l'indennizzo in caso di danno come indicato all'art. 33 bis comma 1 della L.R. 86/83.
6. Per la corretta installazione, verifica e manutenzione delle recinzioni elettrificate le imprese possono fare riferimento all'“Abaco del Territorio del Parco a fini paesistici”.
7. Allo scopo di prevenire e/o ridurre il verificarsi di gravi danni da fauna alle colture, alla rete irrigua e al patrimonio zootecnico, l'Ente Parco potrà avviare, localmente o a scala comprensoriale, specifiche azioni di prevenzione anche sperimentali, anche con il coinvolgimento di imprese agricole singolarmente e/o con manifestazione di interesse.
8. L'Ente Parco non è responsabile di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall'utilizzo improprio o con modalità non conformi degli strumenti di prevenzione installati autonomamente dall'impresa agricola o eventualmente forniti in uso dal Parco all'affidatario. Qualora la misura o azione di prevenzione venga realizzata e/o mantenuta in maniera corretta dall'impresa, sarà comunque concesso all'impresa agricola l'indennizzo in caso di danno.

ART.4) SOGGETTI AMMESSI A RICHIEDERE L'INDENNIZZO

1. Gli indennizzi potranno essere richiesti esclusivamente dalle imprese agricole operanti nella zona di Parco Naturale del Parco del Ticino, che abbiano subito direttamente il danno.

ART.5) DENUNCIA DEL DANNO

1. La denuncia del danno deve essere trasmessa dall'interessato/danneggiato agli Uffici del Parco entro 7 giorni nel caso di danni a coltivazioni ed entro le 24 ore successive nel caso di danni a animali allevati.
I danni non segnalati entro i suddetti termini non saranno risarciti.
2. La denuncia deve essere effettuata impiegando l'apposito modulo messo a disposizione dal Parco, scaricabile anche dal sito internet dell'Ente. Tale modulo, predisposto e aggiornato in caso di necessità dal Settore Agricoltura deve in ogni caso contenere pena l'esclusione dall'indennizzo:
 - a) dati del richiedente (nome, cognome, indirizzo, telefono, etc.);
 - b) dati dell'impresa con codice fiscale e partita IVA;
 - c) dichiarazione di conduzione dei terreni dell'impresa in affitto o proprietà;
 - d) per danni su colture: compilazione completa della parte del modulo contenente identificazione catastale, superficie appezzamento, coltura, specie faunistica, superficie/percentuale presunta del danno, data di semina, data di raccolta presunta, stadio vegetativo della coltura danneggiata, azioni dirette di prevenzione;

- e) per danni su animali allevati: identificazione catastale, informazioni su specie e razza, indirizzo produttivo, capi totali e capi oggetto di danno, azioni dirette di prevenzione;
 - f) per danni materiali correlati: informazioni specifiche sul tipo di danno, sulla specie faunistica protetta, sull'entità dei danni;
 - g) autodichiarazione di assenza di copertura assicurativa del danno subito e di non avere avanzato richiesta di indennizzo per il medesimo danno ad altro Ente o altro soggetto;
 - h) se utili alla definizione del danno, eventuali allegati fotografici, cartografici, ecc.
3. L'apposito modulo di denuncia deve essere sottoscritto dall'interessato e deve pervenire tramite posta elettronica (parco.ticino@pec.regione.lombardia.it) o tramite consegna del modulo a mano al Protocollo presso gli uffici del Parco.
- Nel caso in cui si verifichi la necessità di interventi di stima urgenti (es. danni su animali allevati, raccolto da effettuare nei 5 giorni successivi, altro) la comunicazione del danno potrà essere anticipata tramite email e nel più breve tempo possibile l'impresa dovrà far pervenire l'apposito modulo di denuncia compilato secondo la procedura del comma 2.
4. Al fine di consentire l'accertamento del danno, il danneggiato deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico per almeno 5 giorni lavorativi successivi alla denuncia; qualora al momento del sopralluogo, effettuato entro 5 giorni dalla data di ricezione della denuncia, non sia accertabile con sicurezza entità e causa del danno, non sarà possibile effettuare la stima e riconoscere eventuale danno.
5. Non verranno valutati i danni in caso di mancato rispetto delle procedure di cui sopra.

ART.6) ACCERTAMENTO DEL DANNO

1. L'accertamento del danno viene effettuato tramite personale preposto dipendente dell'Ente e/o incaricato allo scopo, a seguito di assegnazione della denuncia da parte dell'ufficio del Parco competente.
2. Il personale incaricato dell'accertamento contatta tempestivamente il richiedente, definisce una data di primo sopralluogo, effettua uno o più sopralluoghi in presenza ed in contraddittorio con il richiedente, accerta la/e causa/e dell'evento dannoso. Una volta terminati i sopralluoghi, il personale incaricato dell'accertamento redige un bollettino di stima contenente i dati della denuncia, l'accertamento del danno, la valutazione e la quantificazione del danno stesso con altre eventuali informazioni ed indicazioni utili anche in relazione alle misure di prevenzione; il bollettino di stima non può contenere alcuna valutazione economica. Il bollettino di stima, il cui schema è predisposto e aggiornato in caso di necessità dal Settore Agricoltura, può essere integrato da una apposita relazione di stima che riporti gli approfondimenti opportuni. Tale bollettino di stima e l'eventuale relazione deve essere compilato e trasmesso all'ufficio entro 15 giorni lavorativi dalla denuncia. Eventuali deroghe a tale termine potranno essere concesse dall'ufficio competente esclusivamente quando necessario per il completamento delle fasi di accertamento.

3. Il bollettino di stima e l'eventuale relazione integrata dovranno essere sottoscritti per accettazione dal danneggiato richiedente: qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il bollettino di stima, ricevendone copia, questo costituisce approvazione formale e motivata della quantificazione del danno ai fini della liquidazione. In caso di mancata sottoscrizione da parte del richiedente, il bollettino di stima sarà trasmesso allo stesso tramite PEC da parte dell'ufficio competente.
4. Si precisa che il personale addetto all'accertamento, nel caso in cui i danni si verifichino in più eventi ripetuti e a breve distanza temporale durante la stessa fase fenologica della coltura (per esempio in fase di semina), potrà rilasciare un unico bollettino di stima al termine della medesima fase fenologica indicando tutte le date dei sopralluoghi effettuati fino a quel momento. Nel caso in cui i danni si verifichino durante fasi fenologiche differenti, il personale addetto all'accertamento rilascerà bollettini distinti.
5. Quando indispensabile al corretto accertamento del danno, l'Ente Parco può richiedere ulteriore documentazione aggiuntiva rispetto a quanto contenuto nella denuncia mediante richiesta da inviare tramite mail ordinaria o PEC al danneggiato, il quale deve ottemperare tempestivamente. In caso di inottemperanza la denuncia potrà essere considerata improcedibile e verrà archiviata.
6. Il Parco ha la facoltà, se necessario, di condizionare o subordinare la chiusura di una stima e/o la liquidazione del risarcimento all'effettivo svolgimento degli interventi agricoli di ripristino dei danni e/o all'effettivo ottenimento del prodotto. A tale scopo, il personale incaricato potrà procedere mediante apposite verifiche.

ART.7) VALUTAZIONE DEL DANNO

1. La valutazione economica del danno viene effettuata dall'Ente Parco tramite il Settore competente, sulla base dei quantitativi accertati nel bollettino di stima.
2. Ai fini dell'indennizzo, il Responsabile del Settore competente riceverà i bollettini di stima sottoscritti dal personale incaricato, redigendo un elenco complessivo dei danni accertati sulla base del valore economico individuato e quantificato come meglio specificato nei successivi articoli. Tale elenco, corredato da una specifica relazione tecnica, sarà sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio di Gestione e la relativa Delibera verrà trasmessa a Regione Lombardia per la richiesta delle risorse necessarie ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 86/83.

ART.8) DANNI AMMESSI ALL'INDENNIZZO

1. I danni indennizzabili causati da fauna selvatica protetta, fatto salvo quanto successivamente specificato, saranno limitati alle seguenti tipologie:
 - a) danni da pastura e calpestio alle specie erbacee coltivate, tradizionali o caratteristiche;
 - b) danni da predazione su animali allevati tradizionali o caratteristici del Parco;

- c) danni ad altre tipologie di animali allevati, previa verifica della regolarità di detenzione e del rispetto delle norme di salute pubblica, sanità animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, benessere animale;
- d) danni causati da fauna selvatica protetta alla rete irrigua di pertinenza aziendale, normalmente utilizzata per l'irrigazione, solo nel caso in cui sia dimostrabile che il mancato ripristino della funzionalità irrigua provochi danno alle culture.

ART.9) MISURE DI INDENNIZZO PER I DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE E AGLI ANIMALI ALLEVATI

1. L'indennizzo per danni alle colture agricole sarà calcolato sulla base delle quantificazioni effettuate attraverso la stima e sulla base della media annuale dei prezzi dei prodotti dell'anno in cui si è verificato il danno. Tali prezzi saranno desunti prioritariamente dai listini delle Camere di Commercio ovvero da altri listini ufficiali pubblicati da enti diversi quali ad esempio ISMEA. In carenza di quotazioni da parte di enti potranno essere utilizzati altri listini ufficiali pubblicati da soggetti attivi nella commercializzazione dei prodotti agricoli ovvero nella difesa delle colture o nell'erogazione di servizi alle aziende agricole. In casi particolari non riconducibili all'ordinarietà, ad esempio per operazioni di ripristino non ordinarie effettuate da soggetti terzi o per operazioni e prodotti non quotati nei listini, è anche possibile fare riferimento alle fatture fornite dal richiedente.
2. I prezzi così ricavati saranno ridotti qualora il mancato raccolto comporti delle mancate spese (esempio mancata essiccazione dei cereali, mancata raccolta ecc.), facendo riferimento alle tariffe in vigore al momento del raccolto.
3. Qualora i danni alle colture agricole comportino l'effettuazione di lavori supplementari o di ripristino delle condizioni originarie (per esempio risemine, prati stabili, l'indennizzo sarà calcolato sulla base di listini ufficiali di soggetti attivi nell'erogazione di servizi alle aziende agricole; nel caso in cui i lavori vengano realizzati dall'impresa agricola richiedente i prezzi saranno diminuiti del 25%.
Nel caso di danni ripetuti sullo stesso appezzamento, ad esempio nel caso di risemina, l'indennizzo per unità di superficie non potrà mai essere superiore al mancato raccolto.
In caso di evento di danno reiterato sullo stesso appezzamento, potrà essere richiesta la semina di una coltura alternativa e, in tal caso, l'indennizzo è calcolato con riferimento alle anticipazioni colturali sostenute.
Per quanto concerne eventuali danni ad attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte, così come citati nell'Allegato A della D.G.R. n. XI/6831 del 02.08.2022, il Parco ha la facoltà di prevederne un risarcimento solo in caso sia stato possibile accertarne in maniera inequivocabile che l'evento è attribuibile alla fauna selvatica.
4. Non verranno indennizzati i danni alle produzioni agricole di particolare pregio a carattere intensivo (ad esempio colture orticole, piccoli frutti, tappeti erbosi, colture vivaistiche, ecc.) per le quali non siano state rese operative adeguate misure di protezione (ad esempio recinzioni o altre protezioni realizzate conformemente a quanto previsto dall'Abaco e dal Piano Territoriale di Coordinamento).
5. La soglia minima, al di sotto della quale il danno non è indennizzabile, è pari a 250 €.

6. Danni ad animali allevati provocati da grandi carnivori.

In caso di danni occorsi a cose e ad animali (domestici, d'allevamento e da reddito in genere, ivi inclusi cani da conduzione del gregge e cani da protezione/guardiania del gregge) provocati da grandi carnivori (per esempio lupo, orso, ecc.) il Parco non può prendere in carico la denuncia di danno. Il danneggiato deve denunciare il sinistro mediante apposita procedura indicata da Regione Lombardia.

7. Danni ad animali allevati provocati da altri carnivori.

L'indennizzo per i danni su allevamento potrà essere erogato solo se, al momento della stima, sia stato possibile prendere visione dei capi morti.

L'indennizzo sarà calcolato sulla base del prezzo medio di mercato dell'animale vivo.

Tale indennizzo potrà essere diminuito del 30% qualora gli animali risultino totalmente incustoditi e non siano state messe in atto idonee misure di protezione. L'indennizzo non compete per il bestiame pascolante abusivamente o comunque non in osservanza della normativa vigente o comunque non provvisto delle necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti.

Sono esclusi dall'indennizzo i casi in cui i resti degli animali rinvenuti morti siano insufficienti ad accertare le reali cause del decesso.

ART.10) LIQUIDAZIONE

1. L'Ente Parco provvede alla liquidazione dei danni, sulla base delle somme assegnate dalla Regione Lombardia ai sensi del comma 4 dell'art. 33 bis della L.R. 86/83 così come modificato dall'art. 3 comma 8 della L.R. 6/2005. La liquidazione sarà effettuata entro quattro mesi dall'erogazione dei contributi da parte di Regione Lombardia, a condizione che la Regione Lombardia abbia trasferito il contributo dovuto.

ART. 11) AIUTI DI STATO

1. I soggetti ammessi di cui art. 4 del presente regolamento, per ricevere l'indennizzo per i danni da fauna selvatica protetta o le sovvenzioni alla realizzazione di azioni e investimenti destinati alla prevenzione da danni, non possono superare la soglia massima di aiuti nell'arco di tre anni prevista dal Regolamento (UE) n. 3118/2024. Pertanto l'Ente Parco, fatta salva l'eventuale approvazione di specifiche deroghe a livello regionale o nazionale, nell'erogazione degli indennizzi derivanti dai danni provocati da fauna selvatica protetta è tenuto a rispettare tale norma nonché tutta la normativa nazionale e comunitaria sulla medesima materia.

ART.12) EVENTUALI CONTROVERSIE

1. In caso di mancato accordo sulla stima di danno, l'impresa agricola potrà far effettuare, a proprie spese, una perizia da parte di un professionista abilitato. In tal caso la controversia dovrà poi essere sottoposta da parte del richiedente alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente per territorio.

ART. 13) PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale 86/83 art. 33bis “Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” - Indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle riserve e nei parchi naturali e ss.mm.ii;
- Legge 394/1991 art. 22 comma 6 “Legge quadro sulle aree protette.” – Norme quadro;
- Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”;
- Legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”;
- Legge Regionale 17 luglio 2017, n. 19 “Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”, art. 5 comma 1 – Indennizzo e prevenzione dei danni;
- D.g.r. XI/1019 del 17/12/2018 “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia – Attuazione dell’art. 3.1 della L.R. 19/2017”;
- Allegato A della Deliberazione n. XII/883 del 08/08/2023 “Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta”;
- D.g.r. 5983/2001 P.T.C. Parco Regionale del Ticino e D.g.r. 4186/2007 Variante parziale n. 1 al P.T.C. Parco Regionale del Ticino;
- D.g.r. 919/2003 P.T.C. Parco Naturale del Ticino;
- Regolamento “Abaco del Territorio del Parco a fini paesistici” approvato con Delibera di Consiglio di Gestione n. 112 del 07/10/2015 e successive integrazioni approvate con Delibera di Consiglio di Gestione n. 66 del 13/06/2018. Nello specifico il paragrafo “Recinzioni fondi agricoli” che riporta le tipologie ammissibili e linee guida per la loro realizzazione;
- Regolamento UE 2024/3115 del 10 dicembre 2024 in materia di aiuti “de minimis”.